

(N. 2396-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA E AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 maggio 1952 (V. Stampato N. 2476)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 4 GIUGNO 1952

Comunicato alla Presidenza il 14 luglio 1952

Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello  
e a magistrato di Corte di cassazione.

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, prevedendo per le promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di Cassazione il sistema del concorso in concorrenza con quello dello scrutinio, disponeva che al concorso sarebbe stata assegnata una quota delle vacanze per limiti d'età dell'anno successivo alla indizione del concorso (vacanze previste) mentre allo scrutinio (disposto dal Ministro di grazia e giustizia secondo il bisogno) sarebbe stata attri-

buita non soltanto l'altra quota delle vacanze previste, ma anche le così dette vacanze impreviste, cioè i posti eventualmente vacanti sino alla fine dell'anno per dimissioni, decessi, ecc. Veniva infatti esplicitamente disposto (articolo 178): « il numero dei posti da conferire ai vincitori del concorso resta invariato anche nel caso di maggiore disponibilità di posti nel corso dell'anno ».

Ma con l'articolo 2 del vigente decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, numero 233, le vacanze impreviste vennero ripar-

tite, in parti uguali, fra i magistrati compresi nella graduatoria del concorso e fra quelli promovibili a seguito di scrutinio. Con ciò si volle evitare che delle vacanze impreviste traessero vantaggio solo i promovibili per scrutinio rispetto ai partecipanti al concorso. E, nello stesso tempo, si ritenne di dovere affrettare, con la promozione di una parte degli idonei del concorso non riusciti vincitori, la copertura dei numerosi posti allora vacanti negli alti gradi della Magistratura.

La innovazione ha avuto però una singolare attuazione dato l'elevatissimo numero di « vacanze impreviste » derivanti anche da qualche provvedimento legislativo, cosicché è avvenuto, nei concorsi dal 1946 in poi, che è stato promosso un numero di magistrati di gran lunga superiore a quello dei posti messi a concorso.

Il disegno di legge in esame torna invece al criterio essenziale che i posti da attribuire debbano essere previamente determinati: da ciò la disposizione fondamentale che le promozioni sono conferite per un numero di posti corrispondente « alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente » che pertanto sono ben conosciute. Su tale criterio fondamentale non sono state elevate obiezioni notevoli, essendo esso fra l'altro in concordanza con il principio più generale che normalmente il numero dei posti di un qualsiasi concorso deve essere preventivamente determinato e non aumentabile in base ad imprevisi sottratti ad ogni intervento e valutazione della pubblica amministrazione che indice il concorso stesso.

Nella discussione avanti la Camera dei deputati si è piuttosto obiettato, sempre in linea generale, che era inopportuno innovare quando era o doveva essere pronta la riforma generale dell'ordinamento giudiziario; e su tale obiezione preliminare ha avuto luogo una contrastatissima votazione a scrutinio segreto sul non passaggio agli articoli che è stato respinto con soli dieci voti di maggioranza.

È da credere però che sull'esito di tale votazione abbiano piuttosto pesato i problemi particolari di cui si dirà fra poco. Infatti, se è auspicabile la presentazione di un disegno di legge organico per la riforma dell'ordinamento giudiziario e se bisogna ammettere che una di-

scussione su tale disegno di legge porterebbe a considerare meglio in un quadro di insieme i problemi fondamentali dell'ordinamento della Magistratura ordinaria e non soltanto quelli più limitati delle promozioni a magistrato di Corte di appello ed a magistrato di Corte di cassazione, non si può nemmeno rigorosamente vietare che, nell'attesa di una augurata riforma generale, si correggano eventualmente inconvenienti facilmente riconoscibili e derivanti da una legislazione che nel 1945 obbediva anche alla particolare situazione del nostro Paese.

\* \* \*

Ma il criterio fondamentale del disegno di legge in discussione che i posti a concorso debbano essere determinati in precedenza e rimanere invariati, pone alcuni problemi particolari, sia relativamente alla data del concorso, sia ai requisiti per l'ammissione al concorso medesimo, sia ad altre connesse modalità. E pone altresì, come in ogni passaggio dall'uno all'altro sistema, particolari problemi di diritto transitorio per cui vengono in considerazione vanti di diritti acquisiti o di interessi legittimi o di legittime aspettative degli interessati e correlative considerazioni equitative da fare valere in sede legislativa.

Su tali problemi i dissensi non sono davvero mancati e su di essi occorre ora soffermarsi.

Per quanto riguarda la data in cui sono indetti i concorsi è chiaro che, dovendosi tenere conto delle vacanze impreviste dell'anno precedente per poi indicare con precisione il numero dei posti da assegnare, il concorso viene opportunamente indetto all'inizio di ogni anno (non oltre il quindici gennaio) quando tali vacanze sono già conosciute e nello stesso tempo si può sperare che il concorso venga espletato entro l'anno.

Ma lo spostamento di data importa anche qualche conseguenza sui requisiti già fissati per l'ammissione al concorso. Il disegno di legge in esame nulla dispone invero sui requisiti per l'ammissione al concorso per la promozione a magistrato di Corte di appello, cosicché rimangono in vigore le disposizioni vigenti secondo cui sono ammessi i magistrati che entro il 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso

compiano i sedici anni di servizio come magistrati di tribunale. Però, mentre prima i concorsi avevano effetto per l'anno successivo e quindi in pratica la promozione veniva conseguita dopo diciassette anni di servizio, con la innovazione ora proposta i concorrenti, poichè « le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso », vengono ad essere effettivamente promossi entro il sedicesimo anno di servizio.

Diversa viene invece ad essere la situazione per i concorsi per la promozione a magistrato di Corte di cassazione. A tali concorsi, secondo l'ordinamento ancora vigente, possono partecipare i magistrati con sei anni di servizio come magistrato di appello e che quindi (per le ragioni sopra dette) in pratica vengono promossi dopo sette anni. Ora, se si fosse mantenuta tale norma, i magistrati, con il nuovo sistema di concorso, sarebbero stati promossi effettivamente entro i sei anni. Non volendosi raggiungere tale risultato, il disegno di legge in esame dispone invece che per il concorso per la promozione a magistrato di cassazione i sei anni effettivi di servizio devono essere compiuti entro il 31 dicembre dell'anno *precedente* a quello in cui è indetto il concorso.

In altri termini, si è voluta così accelerare concretamente la possibilità di carriera sino a magistrato di appello, ma non da magistrato di appello a magistrato di cassazione, perchè (come si legge nella relazione ministeriale) « la più lunga permanenza nella categoria di appello oltre che giovare alle esigenze del servizio consente un maggiore affinamento nell'esperienza giudiziaria indispensabile per le funzioni della categoria superiore ».

Nella discussione avanti la Camera dei deputati fu criticato tale aumento di anni di permanenza nella funzione precedente a quella di Magistrato di cassazione; ma meglio si potrebbe criticare la diversità di criteri per i due concorsi per la promozione a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. Invero tale diversità di criteri, più che con le necessità di un discutibile affinamento nell'esperienza, si può giustificare con la asserta esigenza di servizio di non sottrarre troppo presto alle

funzioni di magistrato di appello magistrati promovibili alla funzione superiore.

\* \* \*

Si può ora passare a considerare le questioni particolari sorte per il passaggio dall'uno all'altro sistema. Furono proprio tali questioni che sollevarono più vivaci contrasti nell'altro ramo del Parlamento, sembrando ad alcuni deputati che non si dovessero menomare i diritti quesiti o i legittimi interessi o le legittime aspettative dei magistrati che avevano partecipato o potevano partecipare ai concorsi secondo le norme del 1945, per cui si proponeva di escludere dalle innovazioni legislative i concorsi banditi nel 1951 per il 1952 o di stabilire che il disegno di legge in esame avesse vigore dal 1° gennaio 1953 (e non dal 1° gennaio 1952).

Non sembra possibile parlare di diritti quesiti; se mai si potrebbero ravvisare aspettative legittime. Però non pare d'altra parte che si possa addirittura negare la stessa rilevanza delle questioni asserendo che le norme del 1945 sono eccezionali, perchè tale carattere non è affatto sicuro e del resto non esclude che per i concorsi tuttora vigenti quelle norme rappresentino la disciplina legislativa da cui possono sorgere correlative legittime aspettative. E del resto, se il legislatore non trova alcun ostacolo giuridico ad interferire sui concorsi banditi e in via di espletamento, può sembrare equo che non si diminuiscano sensibilmente le possibilità di concorrenti che, per partecipare ai concorsi, affrontano alee di varia natura e spese non indifferenti.

Venendo ora alla prima questione particolare che riguarda gli attuali partecipanti al concorso per la promozione a magistrato di Cassazione, è da rilevare che in base all'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1370 (che elevava a sei anni il periodo di servizio per la partecipazione al concorso per la Corte di cassazione) per « i magistrati che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo avevano maturato diciassette anni di effettivo servizio in Magistratura o avevano già conseguito il grado quarto, rimaneva invariato il periodo minimo di cinque anni effettivi di servizio nel grado già richiesto dal-

l'articolo 179 » (del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario). In coerenza con tale norma, rispettosa nel passaggio dall'uno all'altro ordinamento delle legittime aspettative, il recente decreto ministeriale 31 marzo 1952 ha già indetto il concorso per titoli per 16 posti di magistrato di Corte di cassazione da conferirsi nel 1953, permettendo la partecipazione dei magistrati sopra ricordati (circa 35, di cui sette prestano già servizio in Cassazione).

Ora il disegno di legge in esame, all'articolo 4, abroga anche l'articolo 4 sopra indicato del decreto legislativo del 1947 con effetto dal 1° gennaio 1952 (articolo 5). E poichè d'altra parte (come si è visto) per potere partecipare al concorso in esame bisognerebbe secondo la nuova legge (articolo 3) avere compiuto sei anni effettivi di servizio quali magistrati di Corte di appello entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso, tali magistrati verrebbero poi esclusi dalla partecipazione al concorso già indetto, che, secondo una « avvertenza » che si legge in calce allo stesso bando di concorso, sarebbe nuovamente indetto nel gennaio 1953.

Si è osservato pertanto che la questione è degna di benevola considerazione, tanto più che altrimenti, escludendosi i magistrati entrati in carriera con il concorso del 1931 e poi vincitori del concorso di appello e promossi anteriormente al 13 dicembre 1947, la selezione verrebbe ristretta a magistrati che, entrati in carriera nel 1925 o anteriormente (dal 1925 al 1931 non ci furono concorsi), hanno già potuto partecipare a ben quattro concorsi dal 1949 al 1952.

La maggioranza della Commissione ha però rilevato in contrario che, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), legge 3 febbraio 1949, n. 26, (che prorogò al 31 dicembre 1949 l'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 438, emanato per sistemare la situazione dei ruoli nel periodo postbellico) le promozioni dovevano essere retrodatate al momento in cui si erano verificate le vacanze, cosicchè hanno avuto decorrenza anteriore al 13 dicembre 1947 anche le promozioni di ma-

gistrati effettivamente promossi negli anni successivi e che hanno quindi un *effettivo* periodo di permanenza nelle funzioni di magistrato di appello inferiore anche ai cinque anni.

In altri termini, in coerenza con il disegno di legge ministeriale, la maggioranza della Commissione vuole abrogare, per il concorso già bandito, precedenti disposizioni ritenute di eccezionale favore, di cui hanno goduto per i concorsi precedenti magistrati aventi anche meno di cinque anni di esercizio *effettivo* delle funzioni di consiglieri d'appello.

Veniamo ora all'altra questione di diritto transitorio, la più vivamente discussa avanti la Camera dei deputati, che riguarda invece il concorso per le promozioni a magistrato di Corte di appello e cioè in concreto circa 300 magistrati che (entrati in carriera a partire dal 1935) hanno partecipato al concorso bandito nel 1951. Secondo le norme ancora vigenti a tali concorrenti si sarebbe attribuita anche la quota delle vacanze impreviste di tutto l'anno 1952. Il disegno di legge in esame originariamente aveva invece escluso del tutto l'attribuzione di tali vacanze impreviste dell'anno 1952. Senonchè secondo un emendamento votato dalla Camera si continuerebbero ad attribuire ai vincitori del concorso bandito nel 1951 anche le vacanze impreviste sino alla data di entrata in vigore della legge ora in discussione.

Nonostante ciò si afferma sempre che i magistrati concorrenti al concorso 1951 verrebbero ad essere trattati meno favorevolmente dei colleghi più anziani che hanno partecipato al concorso precedente secondo il sistema del 1945. Ma in verità l'obiezione può perdere valore pratico secondo la previsione che può farsi dell'entrata in vigore della legge ora in discussione, e soprattutto in base alla considerazione che mentre i posti del concorso erano diciassette le vacanze previste ed impreviste sino al 30 giugno 1952 ammontano a ben novantadue.

Con le precisazioni di cui sopra la Commissione di giustizia vi invita, onorevoli senatori, ad approvare il disegno di legge in esame.

RIZZO Giambattista, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

*(Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).*

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, è abrogato.

Le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero di posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:

a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;

b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;

c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito parimenti in seguito allo scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.

Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso.

I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo le disposizioni dei predetti commi.

## Art. 2.

*(Ordine delle promozioni).*

I magistrati promossi per concorso, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianità, prima dei magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per merito distinto, secondo l'ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per merito.

I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono essere promossi, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

## Art. 3.

*(Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione).*

I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo o nel quarto comma dell'articolo 1.

Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

## Art. 4.

*(Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili).*

Sono abrogati gli articoli 145, secondo, terzo e quarto comma; 146, 147, secondo e terzo comma; 152, primo comma; 161, primo comma; 176, secondo comma; 177, 178, 179, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370; il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario.

## Art. 5.

*(Decorrenza della legge).*

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Tuttavia le vacanze impreviste, già verificatesi alla data di entrata in vigore di questa legge, continueranno ad essere attri-

buite secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233.

Per la ripartizione dei posti in aumento nelle categorie dei magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione continuano ad osservarsi, nel detto anno, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 383.